

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti***  
***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***

**Roma, 04-07-2019**

**Messaggio n. 2528**

**OGGETTO: Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2018 e precedenti**

Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, per il periodo di competenza 2018 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

Nel rinviare a quanto già illustrato, per le attività di controllo e gestione, con i messaggi relativi agli anni precedenti (cfr. i messaggi n. 6859/2014, n. 5548/2015, n. 2603/2016, n. 2878/2016, n. 2591/2017 e n. 2862/2018), si ricorda che:

- la situazione debitoria comprende l'omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
- le sanzioni civili sono calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento, applicando quanto disposto dall'articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000;
- la comunicazione - composta da testo fisso, prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e le istruzioni di pagamento (utili per la compilazione della delega di pagamento F24) – è presente sul Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata. La stessa è inviata all'azienda committente in formato PDF allegata al messaggio inviato all'indirizzo PEC conosciuto dall'Istituto; mentre all'intermediario (delegato) è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i Codici Fiscali delle

- aziende interessate dalla comunicazione stessa;
- la comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.

La presenza della situazione debitoria è evidenziata all'interno del "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata" > "Comunicazioni".

Si ricorda che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l'emissione dell'Avviso di Addebito. Pertanto, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati) che hanno erroneamente denunciato compensi non corrisposti o, se corrisposti in misura inferiore, hanno erroneamente inserito i dati nel flusso Uniemens (che hanno poi generato la quota a debito) devono – con urgenza – inviare i flussi di correzione al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito. Si precisa che nel caso di errato campo chiave (CF collaboratore, Tipo rapporto, Aliquota o Mese/Anno di competenza) il committente deve inviare prima la cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto; mentre per la sola modifica dell'importo imponibile è sufficiente l'invio della denuncia con l'imponibile corretto.

Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata seguendo il percorso "www.inps.it" > "tutti i servizi" > "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata"

Gli operatori delle Strutture territoriali possono verificare la comunicazione inviata al singolo committente attraverso la consultazione del "Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata"; le comunicazioni inviate a tutti i committenti in carico sono consultabili attraverso la funzione "Consultazione Comunic. Irregolari" (abilitata a tutti gli utenti in possesso dei ruoli IDM di "Consultatore Comunicazioni di Anomalia" o "Gestore Comunicazioni di Anomalia") nella sezione "Posizioni Irregolari" dell'applicazione "Gestione Accertamento Puntuale", presente nell'area Committenti.

Dal pannello di ricerca è inoltre possibile selezionare, per data di emissione, le Comunicazioni di anomalie "**NON notificate via PEC al committente**". Per le Comunicazioni di anomalie "NON notificate via PEC al committente" con il calcolo sanzioni ancora non scaduto è necessario che la Struttura territoriale provveda, tramite la funzione "Nuova PEC", ad inserire un nuovo indirizzo PEC e a effettuare il relativo invio (solo per gli utenti in possesso del ruolo IDM di "Gestore Comunicazioni di Anomalia").

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele